

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL BIENNIO 2000 - 2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN
nella persona del Presidente f.f. Avv. Guido Fantoni

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CISL.....

CGIL.....

UIL.....

CIDA.....

CONFEDIR.....

COSMED.....

Al termine della riunione le parti, ad eccezione della.....,

dopo aver dato corso alla correzione dell' errore materiale relativo **all'art.2 comma 3** nel quale vanno eliminate le parole "salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative tavole:

l'organizzazione CGIL nell'area I – comparti Ministeri e Aziende- e nelle aree II e III è CGIL FP;
l'organizzazione CISL nell'area I – comparti Ministeri e Enti Pubblici non economici – e nell'area II è CISL FPS, nell'area I – comparto Aziende è CISL Aziende, nell'area I – comparto Università è CISL Università, nell'area III è CISL FPS-COSIADI ;

l'organizzazione UIL nell'area I – comparto Ministeri è UIL PA, nell'area I – comparto Aziende è UIL Aziende, nelle aree II e III è UIL FPL, nell'area IV è “FEDERAZIONE MEDICI” aderente alla UIL;

l'organizzazione ASSOMED – SIVEMP nell'area I – comparto Ministeri è FEDERAZIONE ASSOMED – SIVEMP;

l'organizzazione CIDA nell'area I – comparto Aziende è CIDA/FENDEP AZIENDE;

le parti prendono altresì atto in relazione all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il Tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II. Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria;

hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2000 - 2001

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione " aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del 25 novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 25 novembre 1998 .
5. . Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 2

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali, per la durata del presente contratto, è pari a n. 124 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1.

2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.

3. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n. 5, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 - 2005 - primo biennio economico 2002 - 2003.

ART. 3 **Contingente dei permessi sindacali**

1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.

2. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Nel comparto scuola, in attuazione del CCNQ del 9 agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di contrattazione, con l'istituzione dell'area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata area.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi rimanendo i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.

ART. 4 **Cumuli**

1. Le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti sino ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per tutte le aree della dirigenza pari a n. 35 distacchi.

2. I n. 10 distacchi previsti per l'area della dirigenza scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con l'individuazione dei soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito accordo da stipularsi entro il mese di novembre 2000 al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici.

3. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale complessivo di n. 159 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 5

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari

1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa,
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 56.346 ore, di cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle organizzazioni di categoria rappresentative nelle aree di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al n. 11.
3. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 6

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali rappresentative e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti .
5. Le parti prendono atto che nell'area II della dirigenza delle regioni-autonomie locali e nell'area IV della dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni sindacali CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa dell'esito del giudizio pendente di cui si terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione qualora essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle tavole nn. 3, 5, 9 e 11.

6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purché intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dai CCNQ del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.

TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA RIASSUNTIVA

<i>Aziende di Stato</i>	3
<i>Enti Pubblici non Economici</i>	11
<i>Ministeri</i>	9
<i>Ricerca</i>	3
<i>Scuola</i>	0
<i>Università</i>	2
<i>Regioni - Autonomie Locali</i>	12
<i>Servizio Sanitario nazionale</i>	84
<i>totale complessivo</i>	124

TAVOLA 2 - DISTACCHI AREA I

MINISTERI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil fp	1	Cgil	0
Cisl fps	1	Cisl	0
Uil pa	1	Uil	0
Confsal/ Unsa	2	Confsal	0
Cida/ Unadis ministeri	1	Cida	0
Dirstat	3	Confedir	1
Fed. Assomed - Sivemp	0	Cosmed	0
totale	9		1

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil fp	1	Cgil	0
Cisl fps	4	Cisl	1
Uil pa	1	Uil	0
Cida/Fendep	3	Cida	1
Dirp	1	Confedir	0
totale	10		2

AZIENDE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil fp	0	Cgil	0
Cisl aziende	1	Cisl	0
Uil aziende	0	Uil	0
Cida/Fendep aziende	0	Cida	0
Dirstat	2	Confedir	0
totale	3		0

UNIVERSITA'

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil snur	1	Cgil	0
Cisl università	0	Cisl	1
Uil pa	0	Uil	0
Confsal/Snals univ/Cisapuni	0	Confsal	0
Cida/Fendep università	1	Cida	0
totale	2		1

RICERCA

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni*</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil snur	1	Cgil	0
Cisl ricerca	1	Cisl	0
Uil pa	0	Uil	0
Dirstat	0	Confedir	0
Uniri (anpri/epr-cida ricerca)	0	Cida	0
totale	2		0

* n. 1 distacco confederale è stato utilizzato, in via temporanea, come i distacchi cumulati a disposizione delle confederazioni

TAVOLA 3 - DISTACCHI AREA II

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil fp	3	Cgil	0
Cisl fps	3	Cisl	0
Uil fpl	1	Uil	0
Cida/enti locali	0	Cida	0
Direr-Direl	4	Confedir	1
totale	11		1

TAVOLA 4 - DISTACCHI AREA III

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil fp	5	Cgil	1
Cisl fps - Cosiadi	5	Cisl	1
Uil fpl	2	Uil	1
Cida/Sidirss	3	Cida	1
Sinafo	4	Confedir	1
Aupi	9	Confedir	1
Snabi sds	12	-	-
totale	40		6

TAVOLA 5 - DISTACCHI AREA IV

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
Cgil medici	3	Cgil	1
Fed Cisl medici Cosime	4	Cisl	1
"Federazione medici" aderente alla Uil	5	Uil	1
Civemp (sivemp-simet)	5	-	-
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa, anmdo)	5	-	-
Umsped (aaro, aipac,snr)	8	-	-
Cimo Asmd	9	-	-
Anaao Assomed	10	Cosmed	2
Anpo*	3	-	-
totale	52		5

* Anpo ammessa con riserva

**TAVOLA 6 - RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE
RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI**

	<i>distacchi</i>
CGIL	3
CIDA	0
CISL	3
CONFEDIR	1
COSMED	7
UIL	0
<i>totale</i>	14

TAVOLA 7 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Cgil *	
Cisl *	
Uil *	
Cida	4755
Confedir	4755
Cosmed	4755
	14265

* Le n. 4755 ore dei permessi aggiuntivi di spettanza delle confederazioni Cgil - Cisl - Uil sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi nei comparti relativo al biennio 2000-2001 in quanto complessivamente assegnate per i comparti e per le aree dirigenziali

TAVOLA 8 - AREA I

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
Cgil	1096
Cisl	3987
Uil	1143
Cida	3530
Confedir	4245
Confsal	1578
Fed. Assomed - Sivemp	313
totale	15892

TAVOLA 9 - AREA II

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
Cgil fp	1196
Cisl fps	1224
Uil fpl	330
Cida/enti locali	98
Direr-Direl	1285
totale	4133

TAVOLA 10 - AREA III

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
Cgil fp	1295
Cisl fps - Cosiadi	1221
Uil fpl	424
Cida/Sidirss	713
Sinafo	975
Aupi	2216
Snabi sds	2910
totale	9754

TAVOLA 11 - AREA IV

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
Cgil medici	911
Fed Cisl medici Cosime	903
"Federazione medici" aderente alla Uil	1201
Civemp (sivemp-simet)	1140
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa, anmdo)	966
Umsped (aaro, aipac,snr)	1600
Cimo Asmd	1775
Anao Assomed	3211
Anpo*	595
totale	12302

*Anpo ammessa con riserva